



# UNIONE DI COMUNI **MARCA OCCIDENTALE**

Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X

Sede: Via Papa Sarto n. 5 31050 Vedelago (TV)

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 8 DEL 14 GIUGNO 2016**

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORGANO DI REVISIONE DELL'UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE AI SENSI DELL'ART. 234, COMMA 3 DEL D.LGS.VO 18.8.2000, N. 267 – ATTO DI INDIRIZZO.</b>
-----------------	--

L'anno duemilasedici addì quattordici (14) del mese di Giugno , alle ore 18.00, nella Sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione di Comuni Marca Occidentale, convocata dal Presidente con inviti diramati in data utile.

Risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Sostituto/Delegato
ANDRETTA CRISTINA	Presidente		X	Vice Sindaco Marco Perin
NICOLETTI PIER ANTONIO	Vice Presidente	X		
MARCHIORI SILVANO	Assessore	X		
MAZZORATO LORIS	Assessore	X		
GUIDOLIN MATTEO	Assessore	X		

Assiste all'adunanza il Segretario dell'Unione, Dott. Enzo Spadetto, ed il coordinatore con funzioni di verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, ed assente il Presidente dell'Unione, assume la Presidenza il Sig. Pier Antonio Nicoletti in qualità di Vice Presidente. Dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI "MARCA OCCIDENTALE"

**Premesso** che i Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego, Loria e Resana rappresentati dai rispettivi Sindaci si sono costituiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 in Unione di Comuni "Marca Occidentale" come da atto rep n. 142774 del Notaio Dott. Francesco Imparato;

**Accertato** che per consentire l'avvio ed il funzionamento dell'Unione risulta necessario dotarsi di alcuni strumenti fondamentali, in particolare:

1. la programmazione amministrativa attraverso il Documento Unico di Programmazione
2. la programmazione finanziaria attraverso il bilancio di previsione in coerenza con il DUP
3. le risorse umane (la struttura organizzativa e la dotazione organica)
4. le risorse strumentali (la sede, gli arredi, le attrezzature, la piattaforma informatica, ecc.)
5. la regolamentazione dell'Unione, in particolare di quella contabile
6. la Tesoreria comunale, per consentire la gestione dei flussi di cassa da e per l'Unione
7. l'Organo di revisione contabile per consentire un controllo esterno e imparziale sul bilancio e su tutti gli atti e movimenti che possono avere un riflesso finanziario, economico e patrimoniale;

**Ritenuto** indispensabile dotarsi con urgenza dell'Organo di Revisione contabile quale strumento necessario e propedeutico per l'adozione di tutti gli altri atti di programmazione e regolamentazione;

**Visto** il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (D.Lgs. 267/2000) e successive m.i., il quale disciplina la revisione economico-finanziaria di detti enti ;

**Richiamati** in particolare:

- l'art. 234 "Organo di revisione economico-finanziario" che dispone:
  1. *I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*
  2. *I componenti del collegio dei revisori sono scelti:*
    - a) *uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;*
    - b) *uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*
    - c) *uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*
  3. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.*
  - 3- bis. *Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.*
  4. *Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.*
- l'art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta;
- l'art. 241 "Compenso dei revisori" che, dispone:

1. *Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.*
2. *Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.*
3. *Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.*
4. *Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.*
5. *Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.*
6. *Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.*
- 6- bis. *L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.*
7. *L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.*

**Visto** il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 che integrando l'art. 234 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 ha disposto che: *“All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”*

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” denominata anche “Legge Delrio” che all'articolo 1, comma 110 dispone:

*“Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:*

- a) *le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;*
- b) *le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;*
- c) **le funzioni dell'organo di revisione**, *per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;*
- d) *le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.*

**Visti inoltre:**

- l'art.16, comma 25 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011, il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinati requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- il D.M. Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 recante il "*Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario*" con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il D.M. Interno del 27 novembre 2012 con il quale è stato approvato l'elenco dei revisore dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'art.16, comma 25 del decreto legge n.138/2011 e le successive integrazioni allo stesso (D.M. 12 dicembre 2012, D.M. 13 e 28 febbraio 2013, D.M. 22 aprile 2013, D.M. 23 maggio 2013, D.M. 2 luglio 2013 e D.M. 2 agosto 2013).

**Dato atto**, quindi, che in base alla richiamata normativa:

- l'organo di revisione, comunque composto, viene estratto dalla Prefettura da apposito elenco a livello provinciale (DM 15.2.2012, n. 23);
- l'organo di revisione dell'Unione che esercita in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni è composto da 3 membri (art. 234 c. 3 bis);
- L'organo di revisione dell'Unione che esercita solo alcune funzioni fondamentali è composta da un solo revisore (art. 234 c. 3)
- I comuni hanno la facoltà di gestire in forma associata attraverso l'Unione le funzioni dell'organo di revisione (L. 7.4.2014, n. 56) e, in questo caso, l'Organo di revisione è composto da un collegio di revisori per le unioni che superano i 10.000 abitanti;
- Il compenso dell'Organo di revisione viene stabilito con la delibera di nomina nel rispetto dell'art. 241 e nei limiti del Decreto 20 maggio 2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali". (GU Serie Generale n.128 del 4-6-2005)

**Dato atto**, in conclusione, che l'Unione non ha alcuna discrezionalità nella selezione dell'organo di revisione mentre ha discrezionalità nel definire le modalità di funzionamento dell'organo (associato o autonomo) ed il compenso da riconoscere;

**Ritenuto** quindi necessario fornire gli indirizzi al Responsabile della Direzione finanziaria dott. Paolo Baldassa che dovrà curare l'istruttoria per la nomina dell'Organo di revisione dell'Unione di Comuni Marca Occidentale;

**Ritenuto**, nella fase di avvio dell'Unione, particolarmente complesso e probabilmente poco funzionale la gestione associata della funzione dell'organo di revisione per i seguenti motivi:

- buona parte dei comuni aderenti all'Unione hanno appena rinnovato nell'anno 2015 il proprio organo di revisione col quale è già stato avviato un proficuo rapporto di collaborazione;
- I comuni che compongono l'unione sono tutti di una certa rilevanza e, quindi, particolarmente impegnativi sotto il profilo delle verifiche che verrebbero oltretutto moltiplicate per i 6 enti (bilanci, verifiche equilibri, assestamenti, consuntivi, questionari, ecc.) rendendo difficile anche l'agenda del collegio e dei comuni;
- L'estrazione da parte della Prefettura di Treviso ha carattere provvisorio in quanto i revisori selezionati hanno la facoltà di rinunciare all'incarico con il rischio che la procedura di nomina possa concludersi deserta, situazione che in questa fase di avvio l'Unione non può permettersi;

**Ritenuto** altresì di dare l'indirizzo per la fissazione del compenso da attribuire al revisore unico dell'Unione nella misura di €. 6.000,00 (oltre all'IVA e CPA) omnicomprensiva di ogni ed eventuale spesa accessoria sostenuta dal revisore per l'espletamento del suo incarico, tenuto conto di:

- il D.M. 25/05/2005 recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali".
- Numero, complessità e risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite
- Analisi dei compensi medi riconosciuti da altre unioni similari del Veneto

**Dato atto** che, nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti dell'Unione, la Giunta dell'Unione con delibera n. 6 del 10 maggio 2016 ha deciso di applicare, per quanto compatibili, i regolamenti del comune di Vedelago in quanto è l'unico ad avere una popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

**Visto** il Decreto del Presidente dell'Unione Prot. n. 33 in data 13 maggio 2016 con il quale è stato nominato il dott. Paolo Baldassa Responsabile del Settore Finanziario dell'Unione di Comuni Marca Occidentale dal 16.05.2016 e fino al 31.12.2016;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile della Direzione finanziaria dott. Paolo Baldassa ai sensi degli artt. 49 e 147.bis del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa oltre alla regolarità contabile;

**Visto** il D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267;

**Con voti** favorevoli n. 4,  
voti contrari n. 1 (Sig. Perin Vicesindaco Comune di Vedelago);

#### **DELIBERA**

1. Di costituire l'Organo di revisione dell'Unione di Comuni Marca Occidentale ai sensi dell'art. 234, comma 3 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 composto da un solo revisore;
2. Di riservarsi, una volta avviata e consolidata l'Unione di Comuni Marca Occidentale, di valutare l'opportunità di gestire in forma associata la funzione dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, comma 110 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 anche per conto dei comuni aderenti all'Unione;
3. Di dare l'indirizzo per la fissazione del compenso da attribuire al revisore unico dell'Unione nella misura di €. 6.000,00 (oltre all'IVA e CPA) omnicomprensiva di ogni ed eventuale spesa accessoria sostenuta dal revisore per l'espletamento del suo incarico precisando che da un punto di vista formale (art. 241 comma 7) il compenso sarà fissato con la delibera di nomina;
4. Di dare atto che i rapporti tra il Comune e l'Organo di revisione sarà disciplinato dal Regolamento di Contabilità e dal D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, senza necessità di specifiche convenzioni;
5. Di demandare Responsabile della Direzione finanziaria dott. Paolo Baldassa - ogni atto o adempimento necessario per dare attuazione al presente provvedimento;

Infine, per consentire l'immediata attivazione della procedura di nomina del revisore unico dell'Unione;

Con seconda separata unanime favorevole votazione resa nelle forme di legge;

**DELIBERA**

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE  
Dott. Pier Antonio Nicoletti

IL SEGRETARIO  
Dott. Enzo Spadetto

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005.*

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal

---